



Città di Lucca

Amministrazione comunale
389/05

Determinazione n. 2557 del 12/12/2019

Oggetto: PROGETTO PIUSS "LUCCA DENTRO" - INTERVENTO DI RESTAURO PRESSO EX CONVENTO DI SAN DOMENICO - EX MANIFATTURA TABACCHI - RICORSO PROMOSSO DALL'ATI APPALTATRICE DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE - AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP. CIG: Z6B2B27946. (FAM. 03)

Il Dirigente

La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 – “Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con decreto del Sindaco n. 78 del 23.11.2018;


Premesso che:

con la programmazione regionale prevista per i Fondi Strutturali comunitari del Por CREO/Fesr 2007-2013, la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 5026 del 13 ottobre 2009, ha approvato il progetto PIUSS “Lucca Dentro” nell'ambito del quale, tra gli interventi ammessi a finanziamento, è stato previsto l'intervento di restauro dell'ex Convento di San Domenico – ex Manifattura Tabacchi suddiviso nelle seguenti operazioni: “*Centro di competenze e di tecnologia per arti e spettacolo*”, “*Centro di competenza per lo sviluppo e l'insediamento di Impresa ad alta innovazione tecnologica*”, “*Strutture per l'alta formazione connesse al trasferimento tecnologico*” e “*Centro di attività di contrasto al disagio*”, intervento, alla data odierna ancora in fase di attuazione/realizzazione;

esperita la gara pubblica di appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro dell'intervento, in data 19 luglio 2013 con il n. di Repertorio 23782, è stato stipulato con l'ATI aggiudicatrice costituita da: UNIECO Soc. Coop./Martinelli Impianti s.r.l./R.A.M.A. s.r.l./Dott. Ing. Michele Bianchi & c. s.r.l, il relativo contratto di appalto dei lavori , per l'importo di € 10.161.865,09 oltre IVA e di cui € 1.045.833,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 93.603,43 oltre oneri contributivi ed IVA quali oneri per la progettazione esecutiva;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 2.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui al verbale di validazione redatto in data 15.07.2014 dal precedente RUP, verbale nell'ambito del quale si accertava che in relazione alle varianti in corso d'opera e le variazioni e addizioni al progetto approvato, risultavano modificati gli importi dell'intervento in ordine a lavori, oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva rispetto a quanto contrattualmente stabilito e si dava atto del rispetto dei limiti di cui agli artt 132 del D.Lgs 163/2006 e 161 del DPR 207/2010 e della non necessità di ulteriori finanziamenti per l'intervento;

in data 17.07.2017, è stato sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e la Regione Toscana l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma “*Rimodulazione finanziaria degli interventi ricadenti nel territorio lucchese*” con il quale, facendo seguito a quanto già recepito e approvato dalla Regione Toscana con delibera GR n. 672 del 12/07/2016 in relazione alle rappresentate mutate condizioni socio-economiche della città, tenuto conto del tempo trascorso dalla data di approvazione del progetto, e al successivo accertamento che non sussistevano più gli interessi al tempo manifestati per le destinazioni



individuata nell'intervento, sono state recepite le modifiche progettuali relative alle istanze e alle esigenze nel frattempo sopravvenute che hanno comportato, tra l'altro, per l'intervento in esame a:
lo stralcio dell'operazione "Contrasto al disagio";
la rimodulazione e l'accorpamento delle residue tre operazioni in un'unica operazione denominata: "LU_14_5_1A Manifattura"

i lavori relativi all'appalto sono stati consegnati in data 19/12/2014, così come risulta dal verbale di consegna sottoscritto in tale data;

con determinazione dirigenziale n. 1098 del 18.06.2015, ai sensi degli artt. 161 e 163 del DPR 207/2010, è stato approvato l'Atto di Sottomissione al contratto principale di appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva, sottoscritto successivamente con l'ATI UNIECO e relativo all'aggiornamento degli importi contrattuali dei lavori e della progettazione esecutiva, agli importi risultanti dalla validazione della progettazione esecutiva (a € 13.006.884,78 per lavori e a € 307.414,49 per progettazione esecutiva, rispettivamente al lordo di IVA e oneri contributivi e IVA);

con delibera della Giunta Comunale n. 304 del 29/11/2016 e successiva determinazione dirigenziale n. 2610 del 30/12/2016, tenuto conto di quanto già rappresentato e condiviso dalla Regione Toscana con delibera n. 672 del 12/07/2016, relativamente alle sopravvenute necessità di una diversa organizzazione delle funzioni del Progetto PIUSS, al fine di rispondere in maniera più efficace alle esigenze della collettività, in ragione del tempo trascorso dall'approvazione del progetto, essendo nel frattempo profondamente mutate le condizioni socio-economiche della città ed accertato che non sussistevano più gli interessi al tempo manifestati per le destinazioni individuate, ma piuttosto recependo le istanze nel frattempo pervenute, nelle more di approvazione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Toscana in data 28/01/2015, l'Amministrazione ha approvato una perizia di variante al progetto recante lo stralcio dell'operazione "Centro di attività di contrasto al disagio", l'introduzione di modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e il recepimento di prescrizioni impartite dall'Soprintendenza; in base a detta perizia di variante l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato ad € 12.001.005,04, per un valore lordo pari ad € 13.201.105,57;


in data 17/07/2017 è stato sottoscritto con la Regione Toscana l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Rimodulazione finanziaria degli interventi ricadenti nel territorio lucchese" con il quale sono state recepite e approvate le sopra indicate modifiche dell'intervento, approvato come unica operazione denominata "LU_14_5_1A Manifattura",

a seguito del fallimento dell'impresa mandataria dell'ATI appaltatrice dei lavori, UNIECO soc. coop. di Reggio Emilia, così come da Decreto MISE 161/2017, in data 4/10/2017 è stato sottoscritto il contratto di subentro Rep. n. 23988 con il quale l'impresa Aspera SpA, subentrava nel contratto originario Rep. n. 23782/2013 con il ruolo di mandataria in sostituzione della società cooperativa UNIECO;

in data 5/10/2017 è stato sottoscritto con l'ATI Aspera il relativo verbale di ripresa dei lavori;

in data 05.12.2017, l'Amministrazione Comunale, con contratto registrato al Prot. Gen. al n. 145942 in data 06.12.2017, ha affidato direttamente all'ATI appaltatrice, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/2006, la realizzazione delle opere complementari di miglioramento sismico di cui al sopra indicato progetto, che l'ATI appaltatrice ha accettato senza sollevare alcuna riserva;

il termine di esecuzione lavori, così come stabilito nel contratto di subentro al 27/03/2018, per effetto di quanto previsto con l'atto di affidamento delle opere di miglioramento sismico, è stato prorogato al 25/07/2018;



con determinazioni dirigenziali n. 1181 e 1794 /2018 in parziale accoglimento delle proroghe richieste dall'ATI appaltatrice il termine di esecuzione dei lavori è stato aggiornato alla data del 25/02/2019;

come risulta dai verbali redatti dalla Direzione Lavori e in atti all'Ufficio, a far data dal marzo 2018 l'andamento dei lavori è stato oggetto di reiterati e gravissimi ritardi imputabili all'ATI appaltatrice che ha prestato la mano d'opera e i materiali del tutto inadeguati per la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dalla stessa presentato;

a seguito di quanto sopra la Direzione Lavori, facendo seguito alla diffida di esecuzione lavori di cui all'art. 136, c. 4 del D.LGS 163/2006 in data 9/11/2018 ha accertato lo stato dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, comma 5, d.Lgs. 163/2006 in data 5/12/2018;

a far data dal 18/01/2019 (nota PG 8511) l'ATI Aspera ha sollevato criticità relativamente al deposito del progetto strutturale dell'intervento evidenziando che *“il progetto non risulta essere stato denunciato e depositato secondo la normativa regionale attualmente in vigore”*;

la Direzione Lavori ha più volte confermato la correttezza del proprio operato, così come da corrispondenza agli atti dell'ufficio;

in data 22/03/2019 la Direzione Lavori, perdurando i gravi e reiterati ritardi nell'esecuzione dei lavori, ha nuovamente assegnato all'ATI appaltatrice ai sensi dell'art. 136, comma 4, d.Lgs. 163/2006 un termine, pari a 42 giorni naturali e consecutivi, per concludere tutte le lavorazioni in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori;

in data 25/02/2019 PG è stato notificato all'Amministrazione Comunale, il ricorso ex art. 700 CPC con il quale l'ATI Aspera ha citato in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale Civile di Lucca al fine di ottenere, tra l'altro, la sospensione della procedura di rescissione in danno;


l'Amministrazione Comunale ha resistito in giudizio affidando la propria difesa agli avvocati Elisa Burlamacchi e Antonio Marchetti rispettivamente del Foro di Firenze e del Foro di Pisa;

in data 3/06/2019 la Direzione Lavori ha concluso le operazioni di accertamento dello stato dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, comma 5, d.Lgs. 163/2006, così come risulta dai rispettivi verbali agli atti dell'ufficio;

in data 11/06/2019, previa sospensione dei lavori disposta in data 5/06/2019, la Direzione Lavori, al solo fine di *“preservare lo stato dei luoghi per permettere lo svolgimento di tutti i controlli del caso da parte degli Enti preposti coinvolti”*, ha trasmesso al Settore Sismico Regionale domanda di autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 182 della Legge Regionale 65/2014, avente ad oggetto le integrazioni del 2016 al progetto esecutivo, la variante 1 al progetto esecutivo e le opere di miglioramento sismico;

in data 24/06/2019 PG 83511 è stato notificato all'Amministrazione ricorso ex art. 700 CPC promosso dall'ATI Aspera dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata Imprese (inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Lucca);

l'Amministrazione Comunale ha nuovamente resistito in giudizio affidando la propria rappresentanza e difesa agli stessi avvocati del precedente giudizio, già ampiamente a conoscenza della complessità del procedimento;



in data 17/07/2019 il Settore Sismico Regionale ha rilasciato l'autorizzazione in sanatoria n° 19679 ex art. 182 della L.R. 65/2014 per tutte le opere oggetto del progetto, così come richiesto dalla Direzione Lavori con la nota sopra indicata del 11/06/2019, sanatoria approvata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 della L.R. 65/2014, con determinazione dirigenziale n. 1344 del 23 luglio 2019;

la Direzione Lavori, in data 22/7/2019 (Prot. Gen. n. 98968 del 23/07/2019), dopo aver dato atto di aver caricato su PORTOS l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Settore Sismico Regionale, ha messo in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c. l'ATI appaltatrice, affinché la medesima procedesse all'asseverazione del progetto di sua competenza;

nonostante gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, perdurava l'inadempimento da parte dell'ATI appaltatrice e la mancata asseverazione del progetto strutturale;

con ordinanza in data 27/07/2019 il Tribunale di Firenze, Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa – ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 proposto dall'ATI appaltatrice per ottenere la sospensione del procedimento avviato dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 136 d.Lgs. 136/2006;

a seguito di quanto sopra descritto con delibera G.C. 185 del 14/08/2019, e successiva determinazione dirigenziale n. 1496 pari data, l'Amministrazione Comunale ha approvato la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 136, comma 6, D.lgs. 163/2006 del contratto di appalto integrato originario Rep. 23782/2013, dell'atto di subentro Rep. n. 23988/2017 e del contratto di affidamento delle opere complementari di miglioramento sismico P.G. 145942/2017;

in data 3/09/2019 l'ATI Aspera ha presentato ricorso ex art. 696 bis cpc dinanzi al Tribunale di Firenze – sezione specializzata imprese, al fine di ottenere un accertamento relativo ai lavori dalla stessa eseguiti in relazione a detto intervento e affinché:

“...voglia nominare un consulente tecnico di ufficio, esperto della materia, affinché, anche previo esperimento conciliativo tra le parti, provveda ad accertare gli accadimenti descritti nel ricorso, alla verifica dello stato dei luoghi, alla verifica della quantità delle suddette lavorazioni, i costi sopportati per l'esecuzione delle lavorazioni, le spese accessorie da sopportarsi per lo smantellamento del cantiere, la rimozione e lo spostamento di materiali, strutture e impianti”.

“..e l'ammissione almeno dei seguenti quesiti peritali:


...che il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzare sul corpo di fabbrica – edificio AS – con volte in canticcio, che prevede un adeguamento sismico dell'indicata lavorazione non può ritenersi cantierabile essendo peraltro sprovvisto dei calcoli strutturali.....

...la quantità e tipologia delle lavorazioni svolte dalla ricorrente in esecuzione delle opere commissionate al ricorrente RTI in virtù del contratto di subentro.....e del contratto avente ad oggetto le opere di miglioramento sismico.....

...l'avvenuta attestazione delle opere realizzate dall'RTI Aspera nella richiesta di sanatoria presentata dalla Direzione Lavori per conto della Committente.....specificando le opere che risultano già realizzate alla data del 7 agosto 2019 e quelle non realizzate alla suddetta data

...la quantità di opere realizzate che risultano essere contabilizzate dalla Direzione Lavori e remunerate dagli emessi stati di avanzamentolavori, quelli da remunerarsi con identificazione delle tipologie delle lavorazioni svolte, ed una valutazione economica a misura delle medesime ai sensi della normativa vigente tenuto conto l'operata risoluzione del 7 agosto 2019

il Tribunale di Firenze in data 23/10/2019 ha fissato l'udienza per la discussione del contraddittorio per il 17/12/2019, disponendo altresì la comparsa di CTU per tale udienza;



a seguito del fallimento dell'impresa mandataria Aspera SpA, così come da Sentenza n. 101 del 20/09/2019 del Tribunale di Genova, in data 7/11/2019 la Curatela del Fallimento dell'impresa si è costituita in giudizio, richiamandosi a tutti i precedenti atti e chiedendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese mandanti dell'ATI appaltatrice;

in data 18/11/2019 è stato notificato all'Amministrazione Comunale, il ricorso ex art. 696 bis CPC sopra descritto e per il quale l'Amministrazione Comunale ha approvato di resistere in giudizio, affidando nuovamente la propria rappresentanza e difesa agli Elisa Burlamacchi e Antonio Marchetti rispettivamente del Foro di Firenze e del Foro di Pisa;

in considerazione della complessità del procedimento, del valore ingente della controversia, nonché dell'ammissione di accertamento tecnico preventivo da parte del Tribunale di Firenze, è necessario, così come anche evidenziato dai legali dell'Amministrazione, nominare per l'udienza del 17/12/2019 anche un Consulente Tecnico di Parte che affianchi il CTU nelle operazioni peritali di propria competenza;

la figura ricercata è da individuarsi in un professionista dotato delle adeguate competenze tecniche, con consolidata esperienza in materia, da individuarsi all'esterno dell'Ente, in considerazione della particolarità e complessità del procedimento e al fine di non gravare ulteriormente sul personale tecnico nell'organico dell'Amministrazione;

è stato interpellato l'ing. Claudio Favilla dello studio ICF Ingegneria srl – Via di Vorno 9a/4 - Guamo C.F. e P. IVA 02341120463, professionista iscritto nell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria e altri servizi tecnici del Comune di Lucca e che si è reso disponibile ad accettare l'incarico in questione a fronte di un corrispettivo lordo pari ad € 12.688,00, così come da preventivo del 9/12/2019 alla presente allegato, corrispettivo ritenuto congruo sia in relazione alla complessità della prestazione richiesta, che alle tariffe professionali vigenti;

l'incarico di CTP costituisce appalto di servizi legali ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali del Codice degli Appalti come riportati all'art. 4 del codice stesso;

lo stesso Codice degli Appalti, all'art. 36 comma 2 lett. a), consente affidamenti diretti, adeguatamente motivati, di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da intendersi al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri accessori;


benché l'incarico di CTP, poiché assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale e configurabile come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n.4 del 07/07/2011 paragrafo 4.3), è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della Legge 136/2010, (esonero acquisizione CIG e sola comunicazione del conto corrente dedicato, così come indicato rispettivamente da determinazione della AVCP n. 8 punto 6.1 del 8/11/2010 n.4 punto 7.1 del 07/07/2011), il codice CIG relativo alla presente prestazione è Z6B2BB27946, è stata verificata, con esito positivo la regolarità contributiva del professionista, così come risulta dalla documentazione in atti al fascicolo; ai fini del pagamento della prestazione, il professionista incaricato comunicherà sui documenti contabili il codice iban del conto corrente dedicati alla PA;

Visti:

il Decreto Legislativo 267/2000;

lo Statuto comunale;

l'Ordinamento degli uffici e servizi comunali




Esaminati tutti gli atti del procedimento

Per quanto sopra premesso che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di nominare l'ing. Claudio Favilla dello studio ICF Ingegneria srl – Via di Vorno 9a/4 - Guamo C.F. e P. IVA 02341120463 quale CTP del Comune di Lucca, nella causa (RG 12225/2019) promossa dall'ATI Aspera appaltatrice dei lavori di restauro presso l'ex Convento di San Domenico – ex Manifattura Tabacchi e, in conseguenza al fallimento dell'impresa mandataria Aspera SpA, dalla Curatela Fallimentare dr. Ermanno Martinetto e dr. Nicola Fossati, dinanzi al Tribunale Civile di Firenze – Sezione specializzata delle Imprese contro il Comune di Lucca, affinché affianchi il CTU nominato dal suddetto Tribunale, nelle operazioni peritali della controversia;
2. di corrispondere al professionista per la prestazione di CTP di che trattasi, il corrispettivo pari ad € 10.000,00 oltre CNPAIA 4% pari a € 400,00, per un totale di € 10.400,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.288,00 per un totale lordo complessivo pari ad € 12.688,00;
3. di finanziare la spesa di € 12.688,00 al capitolo 6320/1 di competenza del Servizio Avvocatura, previo nulla osta dello stesso rilasciato in data 12/12/2019 in atti al fascicolo, e più precisamente: quanto a € 200,00 impegnando la stessa al capitolo 6320/1 del Bilancio 2019; quanto a € 12.488,00 impegnando la stessa al capitolo 6320/1 del Bilancio 2020;
4. il codice CIG relativo alla presente prestazione è: Z6B2BB27946 è stata verificata, con esito positivo, la regolarità contributiva del professionista, così come risulta dalla documentazione in atti al fascicolo; ai fini del pagamento della prestazione, il professionista incaricato comunicherà sui documenti contabili il codice iban del conto corrente dedicati alla PA;
5. di dare atto che la sottoscritta Rup e Dirigente precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio di Staff B - Avvocatura Comunale, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che si assolverà agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 sull'anticorruzione;
8. di dare atto che contro il presente atto è ammesso ricorso nei termini previsti.

Il Dirigente



GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

Avvocatura Comunale

U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente